

FAQ PRIN 2022

FAQ 1 (compatibilità con DM 1062)

Sono un ricercatore/trice RTD-A assunto con concorso relativo a "PON "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020 (PON R&I) - AZIONE IV.4 CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE" a valere sul DM 1062 del 10 agosto 2021. Posso partecipare ad un progetto PRIN 2022 (in qualità di PI, responsabile di unità o componente)?

I ricercatori finanziati con i fondi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021, non possono partecipare al PRIN2022 ad alcun titolo (PI, responsabile di unità o componente), in quanto titolari di un contratto a tempo pieno a valere su altro fondo vincolato a specifico progetto già oggetto di finanziamento pubblico.

Infatti, il regolamento 241/2021 UE vieta la duplicazione di finanziamenti.

FAQ 2 (addendum)

Sono un ricercatore/trice assunto con impegno a tempo pieno a valere sul Bando Rita Levi Montalcini bando che, tuttavia, prevede la possibilità di disimpegnare fino al 30% del tempo impiegato sul progetto per la partecipazione ad altri programmi di ricerca. Posso partecipare al PRIN mediante la stipula di un addendum?

Sì, l'addendum di cui all'allegato 2, voce A.2.2, al bando PRIN 2022 è ammesso quando lo consentano le disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

FAQ 3 (under 40)

Sono un ricercatore under 40 interessato a candidarsi a titolo di PI. Qualora volessi beneficiare della quota riservata, anche il sostituto PI, dovrà avere meno di 40 anni alla data di pubblicazione del bando?

Sì. Per accedere alla quota riservata sia il PI che il suo sostituto devono avere un'età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando o devono essere beneficiari di una delle cause di deroga di cui all'art. 4, comma 1, terzo periodo, del bando PRIN 2022.

FAQ 4 (requisito d'età per accesso a quota giovani)

Posso accedere alla quota under 40, anche se ho beneficiato delle ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, terzo periodo del bando PRIN 2022 (maternità/congedi parentali/malattia), dopo il compimento del quarantesimo anno di età? Posso beneficiare di più ipotesi di deroga, ad esempio, del congedo di maternità e dell'assenza per malattia?

No. Con riferimento all'art.4, comma 1, terzo periodo, del bando PRIN 2022 si rappresenta che la deroga di cui al medesimo periodo può trovare applicazione solo ove di maternità/congedi parentali/malattia si sia usufruito entro il trentanovesimo anno d'età.

Le ipotesi di cui all'art. all'art.4, comma 1, terzo periodo, del bando PRIN 2022, non sono cumulabili. Si può beneficiare solo di un'ipotesi. Spetta al partecipante scegliere quella più opportuna a favore della propria posizione.

FAQ 5 (mezzogiorno)

Come vengono valorizzate le regioni del Mezzogiorno nel bando PRIN 2022? È il solo PI che deve appartenere ad un ateneo meridionale, o tutte le unità del progetto devono essere nel meridione?

In merito alle risorse finanziarie derivanti dall'art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020 da destinare, per almeno il 40% alle regioni del Mezzogiorno, il bando PRIN ha recepito la normativa PNRR che prevede che sul totale degli stanziamenti che verranno erogati almeno il 40% sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.

Dal momento che il 40% rappresenta un target da raggiungere sul complesso degli stanziamenti del PNRR, queste risorse rappresentano soltanto una parte di quello stanziamento.

Non è necessario, pertanto, che tutte le unità all'interno del medesimo progetto siano operative nelle regioni del Sud.

FAQ 6 (organismi di ricerca)

Qual è la definizione di organismo di ricerca, secondo il bando PRIN 2022?

Per organismi di ricerca, ai fini della costituzione della eventuale sub-unità nell'ambito dell'unità del PI, si intendono tutti quei soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e le istituzioni AFAM italiane riconosciute dal MUR che sono soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 3 del bando) la cui finalità principali consistono nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

Sono pertanto esclusi tutti quei soggetti che non svolgano prevalentemente attività di ricerca (ad esempio, le aziende ospedaliere) oppure che operino a scopo di lucro (ad esempio, le imprese, gli spin-off imprenditoriali). Sono invece inclusi gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, i consorzi universitari, le fondazioni.

In ogni caso, trattandosi di progetti di ricerca pubblica, la partecipazione di organismi di ricerca privati deve tenere conto della necessità che sia assicurata la massima diffusione dei risultati.